



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 03/05/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 30 marzo 2012, n. 67

D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Cerignola (FG) in località "Montagna Spaccata" e "Pozzo Monaco" - Proponente: C.E.P.A. S.r.l. - Sede legale: Via Salvo D'Acquisto n. 73 - 81031 Aversa (CE).

L'anno 2012 addì 30 del mese di marzo in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, il Dirigente del Servizio Ecologia, ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS e confermata dal Dirigente ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza depositata il 19.04.2007 ed acquisita al prot. n. 6529 del 20.04.2007, la società C.E.P.A. S.r.l. chiedeva di procedere alla verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) della proposta di impianto eolico denominato "Montagna Spaccata" ricadente nel Comune di Cerignola (FG), di potenza pari a 75 MW, allegando all'uopo la documentazione prevista al § 2.3.1 comma 2 dell'allegato A della DGR n.35 del 23.01.2007.

Con nota acquisita al prot. n.14686 del 24.09.2007, il proponente inoltrava spontaneamente integrazione documentale a quella inviata in prima istanza in merito al progetto in epigrafe.

L'Ufficio Industria Energetica con propria nota prot. n. 11317 del 31.10.2007, attestava la carenza della documentazione prodotta dal proponente, invitandolo a presentare integrazioni ai sensi del § 2.3.1 comma 2 dell'allegato A della DGR n.35 del 23.01.2007 entro 30 gg dalla data di ricevimento e precisava che solo successivamente all'adempimento richiesto sarà possibile attivare il procedimento.

Con successiva nota assunta al prot. n. 18776 del 17.12.2007, la società C.E.P.A S.r.l inoltrava la documentazione integrativa in riscontro alla nota prot. n. 11317 del 31.10.2007 dell'Ufficio Industria.

Il Settore Edilizia Privata - Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Cerignola, con nota acquisita da questo Settore al prot. n. 2318 del 06.02.2008, trasmetteva il parere ex art.16 comma 5 della LR 11/2001 ed attestazione di pubblicazione del progetto proposto sull'Albo Pretorio. In particolare il parere espresso dall'amministrazione comunale affermava che "non può darsi corso alla realizzazione degli impianti in esame, avendo rilevato carenze documentali ed elementi ostativi configgenti con la specifica norma comunale o tali da non consentire un adeguato apprezzamento di conformità".

La Corte Costituzionale con Sentenza n. 344/2010 depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 del 1 dicembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell'art. 3 c.16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006.

Pertanto atteso l'esito dello scrutinio di costituzionalità, l'istruttoria nel seguito illustrata è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità a Valutazione d'Impatto Ambientale, di cui all'Allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006 e all'art. 17 della LR 11/2001, come previsto all'art. 20 del DLgs 152/2006 e all'art. 16 della LR 11/2001, sui contenuti della DGR 131/2004 nonché sulle linee Guida per l'inserimento paesaggistico degli impianti eolici di accompagnamento al DPCM del 12 dicembre 2005. Questi riferimenti richiamano la necessità di un'indagine di contesto ambientale a largo raggio, coinvolgendo aspetti ambientali di area vasta e non solo puntuali, indagando lo stato dei luoghi come consistente alla data di stesura dell'istruttoria, anche alla luce delle trasformazioni conseguenti alla presenza di altri impianti di produzione di energia per sfruttamento di fonti rinnovabili e con riferimento ai potenziali impatti cumulativi connessi.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto presenta le seguenti caratteristiche:

? Località: L'area interessata dal progetto in esame ricade nel territorio comunale di Cerignola (FG), nelle località "Montagna Spaccata" e "Pozzo Monaco" ("Relazione Tecnica" integrata con nota prot. n. 18776 del 17.12.2007).

? Numero di aerogeneratori: 25 di cui n.16 aerogeneratori (di seguito AG) (1-16) ubicati nella località di "Montagna Spaccata" e n.9 AG (17-25) sull'area "Pozzo Monaco" (ibidem).

? Potenza unitaria: 3 MW (ibidem).

? Potenza complessiva: 75 MW (ibidem).

? Diametro rotore: 100 m (ibidem).

? Altezza torre (al mozzo): 80 m (Elaborato 6.6 "Screening").

? Coordinate: tratte dal file "Coordinate aerogeneratori.dwg", contenuto nel supporto digitale fornito dal proponente e ricompreso nella documentazione integrata con nota prot. n. 18776 del 17.12.2007 - Sistema di riferimento GAUSS - BOAGA fuso est.

L'area di progetto ricade in una porzione di territorio che il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) inserisce nell'ambito territoriale "Ofanto": "Il paesaggio della Valle dell'Ofanto è l'esito di una rilevante attività di bonifica e canalizzazione che, cristallizzando il fiume nel suo alveo, ha permesso lo sviluppo di un'agricoltura pervasiva monofunzionale fortemente parcellizzata, all'interno della quale si insinuano lembi residui di naturalità". Nello specifico gli AG distribuiti nelle due sottoaree "Montagna Spaccata" e "Pozzo Monaco" sono posti all'interno del quadrilatero limitato a nord dall'autostrada A16 Napoli-Canosa, ad ovest dalla SP 82, a sud dalla SP 91 e ad est dalla SP 83 (Tav. 3.1 "Viabilità di accesso al sito"). Inoltre nel sito di progetto si segnala la presenza di:

- due importanti realtà naturalistiche: il SIC "Valle dell'Ofanto-Lago Capacciotti" (IT9120011), nonché il Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto" istituito ai sensi della L.R. n. 19/1997;
- una duplice diramazione interrata dell'Acquedotto.

La connessione dell'impianto alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) prevede che la sottostazione elettrica venga collegata in antenna con la sezione a 150 kV della futura stazione elettrica a 380 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea a 380kV "Bari-Foggia". Il nuovo elettrodotto in antenna a 150 kV per il collegamento della centrale alla stazione sopracitata risulterebbe un impianto di utenza per la connessione, mentre lo stallo a 150 kV nella suddetta stazione costituirebbe impianto di rete per la connessione ("Allegato 4 trasmesso con nota prot. n. 18776 del 17.12.2007").

L'istruttoria illustrata nel seguito è basata sull'applicazione dei criteri di verifica di assoggettabilità, che pone in relazione le caratteristiche del progetto con le informazioni sulla sensibilità ambientale dell'area di inserimento al fine di determinare la possibilità che l'intervento proposto comporti impatti negativi e significativi. Per quanto riguarda la proposta progettuale oggetto della presente istruttoria si rileva che:

- con riferimento al tracciato del cavidotto, il file digitale denominato “Coordinate aerogeneratoi.dwg” allegato all’istanza, non fornisce alcuna indicazione utile alla valutazione da parte dello scrivente, così come l’elaborato “Screening” dal quale si evince solo che “le vie cavo saranno alligate, per una lunghezza pari a circa 32.516 metri (collegamento sottostazione MT/AT) - cabina di smistamento + collegamento impianto eolico), secondo le modalità valide per le reti di distribuzione urbana e seguiranno percorsi interrati disposti lungo i margini della viabilità interna.”. Perciò si pone in evidenza la scarsità di informazioni fornite in merito sia al tracciato del cavidotto interno di collegamento tra le varie torri che a quello di connessione tra l’impianto e la futura sottostazione elettrica.
- dall’osservazione dell’Ortofoto 2006 avvalorata dalla CTR, entrambe disponibili sul SIT Puglia, emerge che l’area è interessata da una diffusa presenza di insediamenti antropici, tra cui masserie e borghi agrari. A tal proposito si evidenzia che l’AG n. 14 ricade all’interno della zona centrale della “Masseria Bellaveduta”, l’AG n. 15 all’interno dell’area buffer di 100 m della “Montagna Spaccata” e l’AG n. 14 a ridosso della “Masseria Novelli”, tutti siti segnalati anche dalla Carta dei Beni Culturali. Nonostante ciò, nella documentazione prodotta dal progettista manca qualsiasi valutazione in merito alla compatibilità dell’impianto proposto con tali fabbricati e manufatti di valore storico-paesaggistico presenti all’interno dell’area di progetto;
- per quanto concerne l’impatto su flora fauna ed ecosistemi il proponente nella relazione di “Screening” afferma che: “considerate le modeste superfici interessate dal progetto e soggette comunque a modifiche superficiali, e constata l’assenza di vincoli di tipo paesistico ambientali non si rende necessario uno specifico studio di incidenza di impatto sulle componenti flora e fauna”. In realtà l’intero parco eolico risulta prossimo all’invaso di “Capacciotti” ed le sue due parti costitutive vengono separate dall’alveo del torrente “Marana”, affluente in sinistra idrografica del fiume “Ofanto”. La valenza di tale sistema è testimoniata dalla presenza del SIC IT 9120011 “Valle Ofanto-Lago di Capacciotti” e del Parco Naturale Regionale “Fiume Ofanto”, il biotopo “lago di Capacciotti” e la zona umida del PUTT/p “lago di Capacciotti”. Nella fattispecie, si segnala che l’AG n. 2 ricade all’interno dell’area buffer, pari a 200 m, sia del SIC che del parco: nonostante ciò nessuna delle relazioni allegate al quadro progettuale indaga gli effetti della realizzazione dell’opera in oggetto sugli ecosistemi esistenti;
- in merito all’impatto visivo, nell’Elaborato “Screening”, il proponente afferma che il sito oggetto di intervento non costituisce area di pregio ambientale e/o turistico. Tale affermazione risulta riduttiva e superficiale alla luce della valenza ambientale già espressa. Manca una rappresentazione a scala di “area vasta” in grado di comprendere punti di osservazione più rilevanti, tra cui: i tratturelli “Cerignola-Melfi” e “Stornara-Montemilone”, situati rispettivamente a sinistra e a destra del parco eolico in esame a circa 150 m dagli AG più vicini; il villaggio “Moschella”, borgo agrario della riforma, riconosciuto come punto di riferimento visuale e “polarità fruitiva” del paesaggio agrario fluviale dal PPTR della Regione Puglia il quale dista meno di 1 km dall’impianto;
- in seguito a quanto riscontrato nella Carta Geomorfologica del PUTT (foglio n. 435), si rileva in tale ambito la presenza di cigli di scarpata con cui gli AG nn. 9-10-12-14-15-16 interferiscono poiché prossimi e/o a ridosso di essi. Nell’area indagata si rinvennero inoltre numerosi corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche tra cui il torrente “La Marana” il cui percorso si delinea tra le due sottoaree del parco eolico;
- nell’analisi dei possibili impatti acustici il progettista si limita a riportare i risultati ottenuti dall’uso del Software su mappa digitalizzata allegata alla documentazione in cui è possibile unicamente apprezzare i livelli di emissione rispetto a non meglio identificati dintorni ed aree sensibili: manca quindi del tutto un’opportuna indagine fonometrica ante operam, nonché un vero e proprio studio del clima acustico;
- dalla ricognizione dei possibili obiettivi sensibili all’impatto dovuto al rischio di rottura di una pala (o di una porzione di essa), si rileva che gli AG nn. 2-4-5-6-7-14-18-19-21-22 si trovano a distanze pari o inferiori a 250/300 m rispetto ad immobili esistenti nei confronti dei quali il proponente non produce alcun elaborato. Si rileva inoltre che quand’anche si trattasse di abitazioni non stabilmente abitate e/o di masserie in evidente stato di degrado, come affermato dal progettista, non vi è alcun report fotografico

né altra documentazione tra gli elaborati prodotti, che ne attesti l'attuale destinazione d'uso, la quale, non di meno, nell'arco della vita utile dell'impianto (25-30 anni) proposto, potrebbero anche subire una variazione della stessa;

- si rilevano ulteriori criticità in ordine agli impatti cumulativi, legati alla presenza di numerosi impianti a fonti rinnovabili collocati non solo nell'area vasta, ma anche nel medesimo sito d'intervento. In particolare la parte nord del parco eolico costituito dagli AG nn. 20-21-24-25 (località "Pozzo Monaco") risulta sovrapporsi ad una porzione di territorio interessata da altri AG già dotati di parere di compatibilità ambientale, mentre gli AG nn. 19-22 insistono su aree già giudicate non compatibili sotto il profilo ambientale, per effetto di precedenti determinazioni di assoggettabilità a VIA. Vi sono inoltre nell'area vasta di progetto, proposte di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica dotati di Autorizzazione Unica. Ipotizzando la realizzazione dell'impianto oggetto della presente istruttoria, si andrebbe a stressare ulteriormente il sistema agro-ambientale di intervento, incrementando il consumo di suolo e la sua conversione in termini di destinazione d'uso prevalente;
- il paragrafo 11.15 della Relazione di Screening, pur riguardando misure mitigative volte a contenere l'impatto prodotto dall'impianto sull'ambiente circostante, propone suggerimenti ed interventi piuttosto generici e poco contestualizzati, senza peraltro includere alcun programma di monitoraggio ambientale né uno studio approfondito e circostanziato delle opere di ripristino ambientale.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate e trascritte, e che rivengono da una verifica di compatibilità ambientale dell'intervento di cui trattasi, sotto i seguenti profili di analisi del contesto ambientale: stato dell'arte delle componenti, potenziali effetti sinergici dell'impatto con altre opere e interferenze con altre dominanti ambientali, impatto visivo e paesaggistico, conformità con il quadro programmatico e di pianificazione, pubblica sicurezza, geomorfologia, idrogeologia e sistema di naturalità e biodiversità; dalla valutazione delle modalità di rappresentazione del contesto e degli impatti fornite dal proponente, dei contenuti degli studi specialistici prodotti e della completezza degli elaborati forniti; si ritiene che il progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica nel Comune di Cerignola (FG) nelle località "Montagna Spaccata" e "Pozzo Monaco" presentato dalla C.E.P.A. S.r.l. possa comportare degli impatti negativi e significativi e si dispone l'assoggettamento del progetto in esame alla procedura di valutazione d'impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006.

Laddove a seguito della presente Determinazione il proponente presenti istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto in esame, la valutazione degli impatti potenzialmente negativi e significativi sin qui esposti dovrà ricomprendere anche i possibili effetti cumulativi con altri progetti per i quali sia stato già adottato parere ambientale favorevole in aree limitrofe; l'Autorità Competente per la Valutazione Impatto Ambientale nelle valutazioni di competenza dovrà considerare altresì i potenziali effetti cumulativi anche in relazione al altre istanze in corso di istruttoria.

Il presente parere si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce tutti gli altri pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO ECOLOGIA

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e s.m. ed i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTE le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

VISTO IL DLgs 152/2006 e s.m. ed i.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

VISTA e CONSIDERATA la sopra riportata istruttoria effettuata dal competente Ufficio del Servizio Ecologia;

RICHIAMATI l'art. 20 del DLgs 152/2006 e smi e gli artt. 16, 17 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m. ed i.;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e s.m.i.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

- di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 20, comma 6 del DLgs 152/2006 e della L.R. 11/2001 e s.m.i., per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Cerignola (FG) in località "Montagna Spaccata" e "Pozzo Monaco" - Proponente: C.E.P.A. S.r.l. - Sede legale: Via Salvo D'Acquisto n. 73, 81031 Aversa (CE);
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Servizio Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P. e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, alla Provincia di Foggia, al Comune di Cerignola.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal DLgs. 196,03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e s.m.i., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze dello stesso.

I funzionari istruttori
Dott. Agr. Roberta Serini
Ing. Francesco Corvace

Il Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto

Il Dirigente del Servizio Ecologia
Ing. Antonello Antonicelli
